

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Deposito a Risparmio

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO POPOLARE

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Sede legale e amministrativa: Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga
80059 TORRE DEL GRECO

Indirizzo telematico: info@bcp.it

Codice ABI: 5142/5

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4708/40

Gruppo bancario di appartenenza: GRUPPO BANCARIO BANCA DI CREDITO POPOLARE

Numero di iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 00423310630

Numero di iscrizione al Registro delle Società: 243/66 Tribunale di Napoli

Partita IVA: 01241921210 - *REA:* 263669

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
FIG - FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA
FCG - FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Dal Bilancio al 31.12.2008:

- Capitale sociale: € 20.113.213
- Riserve: € 192.034.480

Telefono 081 8492077 PBX
Telegrammi BCPTORRE
Telex 710265 BCPTOR I - 721205 BCPINT I
Telefax Direzione Generale 081 8491487 - Servizio Estero 081 8813321
Centro Servizi S. M. La Bruna 081 8472752
SWIFT BCPTITNN
Sito Internet www.bcp.it

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (*deposito libero*) ovvero alla scadenza del termine pattuito (*deposito vincolato*). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (*nominativo o al portatore*), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore il relativo saldo non può essere superiore a €12.500,00.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ❑ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ❑ variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- ❑ utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- ❑ rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. Lo statuto di detto fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Spese fisse di chiusura annuali	<i>Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese.</i>
Spese per singola operazione	<i>Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata.</i>
Costo del libretto	<i>Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio.</i>
Spese per ammortamento	<i>Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.</i>
Tasso	<i>Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale e ad estinzione. Per i vincolati: alla scadenza del vincolo, al 31/12 e all'estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.</i>
Valuta su versamenti	<i>Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento.</i>
Spese postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con procedura automatizzata da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi

Condizioni economiche

DEPOSITI A RISPARMIO LIBERI E/O VINCOLATI

<i>Descrizione condizioni</i>	<i>%</i>	<i>Valori</i>
<u>Tasso</u>	%	€
o Tasso annuo non inferiore allo <i>(al lordo della vigente ritenuta d'imposta di legge)</i>	0,05	
<u>Spese</u>		
o Costo libretto di deposito		3,00
o Spese per singola operazione		0,60
o Spese fisse di chiusura annuali:		
• <i>depositi a risparmio a tasso fisso</i>		10,00
• <i>depositi a risparmio a tasso variabile</i>		20,00
o Recupero spese postali:		
	<i>busta normale</i>	0,70
	<i>busta pesante</i>	1,00
<u>Valute su versamenti contanti</u>	stesso giorno	
<u>Valute su prelevamenti</u>	data prelievo	
<u>Penale per prelievi ante scadenza (per i vincolati)</u>	2	
<i>per il periodo di giorni compreso tra il prelevamento e la scadenza, fino alla concorrenza degli interessi maturati</i>		
<u>Periodicità capitalizzazione interessi</u>		
o Libretti liberi:		alla fine dell'anno solare e all'estinzione
o Libretti vincolati:		alla scadenza, al 31 dicembre e all'estinzione
<u>Modalità calcolo interessi</u>		
o Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile		

Imposta di bollo sul Contratto di Deposito da corrispondere all'accensione del rapporto secondo normativa pro-tempore vigente

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

DEPOSITO A RISPARMIO

I libretti di deposito a risparmio sono sottoposti alle norme del "Regolamento per i libretti di deposito a risparmio liberi e vincolati, al portatore e nominativi".

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto

Tipologie di libretto - Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo.

Libretto al portatore - Se il libretto è al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.

Interessi - Gli interessi sono capitalizzati annualmente e/o alla scadenza del vincolo ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo non superiore a 258,23 euro, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi di legge.

Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale, relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione della Filiale emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Variatione norme e condizioni - Ai sensi dell'art. 118 Decreto Legislativo 385/93 e successive variazioni e/o integrazioni, la Banca si riserva - qualora sussista un giustificato motivo - la facoltà di modificare le clausole contrattuali e le condizioni economiche relative al contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente, se ad esso sfavorevoli, con un preavviso di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Per i libretti di risparmio al portatore non è dovuta alcuna comunicazione.

Libretto vincolato - Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata.

Il periodo di vincolo è annotato sul libretto dalla Banca.

Ove la somma non venga prelevata alla scadenza o entro i 15 giorni successivi, il vincolo si rinnova per un periodo uguale al precedente, alle condizioni di interesse in vigore alla scadenza e così successivamente.

Nei casi eccezionali in cui la Banca consenta il prelievo anticipato rispetto alla scadenza del vincolo, se l'operazione viene effettuata oltre 3 giorni fissi antecedenti la scadenza del vincolo ed i 15 giorni fissi dopo detta scadenza, si applica una penale pari al tasso in essere aumentato di due punti, per il periodo che va dal giorno di prelievo a quello di scadenza del vincolo.

Gli interessi maturati sono annotati sul libretto alla prima presentazione e possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione; trascorso detto periodo restano vincolati come il capitale.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 2 e 3.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Gruppo Banca di Credito Popolare - Gestione Reclami Corso Umberto I, 80059 Torre del Greco (NA) con indirizzo di posta elettronica: reclami@bcp.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca.
3. Il Cliente può altresì attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca stessa - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Foro competente - Per ogni controversia che potesse sorgere fra il Depositante e la Banca in dipendenza del rapporto di deposito, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello previsto dal codice di procedura civile.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile qualora il Depositante rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, del codice civile. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95 il Depositante accetta la giurisdizione italiana.